

FISCALITÀ INTERNAZIONALE***Le criptovalute vanno nel quadro RW?***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In questi ultimi periodi sta crescendo in modo significativo l'interesse per le **criptovalute** e sono sempre di più i contribuenti che interpellano i professionisti per farsi assistere nella compilazione del **quadro RW** e nella gestione dei **profili reddituali**.

Una prima domanda che sorge spontanea è se effettivamente la compilazione del **quadro RW** sia dovuta.

La risposta affermativa appare tutt'altro che scontata, in considerazione del fatto che l'[articolo 4, comma 1, D.L. 167/1990](#) prevede che il monitoraggio fiscale è dovuto dai soggetti che **detengono investimenti all'estero** ovvero **attività estere di natura finanziaria**.

Ebbene, quand'anche si volesse accettare la tesi della [risoluzione 72/E/2016](#) secondo cui la criptovaluta è una **valuta estera**, senza scomodare riflessioni sul **luogo di detenzione della chiave privata**, non si può affermare con leggerezza che la stessa è **detenuta all'estero**, per cui l'obbligo di compilazione risulta oltremodo **incerto** se non forse del tutto assente. **La criptovaluta si trova nella rete e non in un territorio!**

Ciò premesso, tuttavia, accantonando un po' di **scientificità** e approcciando la questione in modo **pragmatico**, la compilazione del **quadro RW** verrà frequentemente operata in quanto:

- spesso il contribuente si muove in modo oltremodo **prudenziale**;
- l'assunzione di una posizione di *compliance* verso le richieste dell'Agenzia permette di collocarci nel gruppo dei "buoni" in un mondo – quello delle criptovalute – a torto o a ragione percepito come un po' "grigio";
- **si evitano più onerosi interventi futuri dei professionisti** nel caso di **contestazioni** di mancata compilazione;
- la compilazione del quadro RW è l'occasione per crearsi un **dossier** in cui conservare traccia storica della **evoluzione dell'"investimento"**.

Fatte queste premesse, ricordiamo quelli che sono gli **strumenti** a disposizione per la compilazione del quadro.

Ebbene, le **istruzioni** sono oltremodo scarne. L'espressione “**valute virtuali**” compare solo due volte:

- una prima volta nelle istruzioni alla **casella 4** relativa allo **Stato estero**, ove si afferma che in relazione alle valute virtuali la **casella non va compilata**;
- una seconda volta, in appendice, nella tabella dei **codici degli investimenti all'estero** e delle attività estere di natura finanziaria, dove si segnala la **necessità di usare il codice 14**.

Ulteriori indicazioni sono rinvenibili nella ormai famosa **risposta ad interpello privata n. 956-39/2018**, facilmente recuperabile su internet.

Da questa appuriamo che:

- nella **colonna 8**, relativa al valore finale, si deve indicare il **controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento** determinato al **cambio** indicato a tale data sul **sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale**;
- le criptovalute “**non sono soggette all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. Ivafe) in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria”** (C.M. 28/E/2012)”.

Conseguenza di questo approccio, pertanto, è che il **quadro RW**, se presentato in tempo, **non comporta oneri particolari** a parte **l'assistenza del professionista, se necessario**.

In sostanza non si ha il peso dell'Ivafe.

Altra questione, invece, è quella del profilo reddituale che non affrontiamo in questa sede.

L'esclusione da Ivafe, tuttavia, **cancella anche la possibilità di fruire dell'esonero per il mancato superamento del picco di 15.000 euro** relativo ai conti correnti esteri.

L'[articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990](#), infatti, contiene questo periodo: “*Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro*”.

Se non è un conto bancario, siamo lieti di **non pagare Ivafe**, ma **la franchigia** per il mancato superamento della soglia **non opera**.